

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLUCCI, MELONI, RAMPPELLI, LOLLOBRIGIDA, FRASSINETTI, MOLLICONE, BUCALO, CIABURRO, FERRO, BUTTI, FITZGERALD NISSOLI, LA MARCA, MARROCCO, MASCHIO, MUSELLA, SPENA, VIETINA

Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Presentata il 4 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, sempre più frequente ed attuale nella nostra società, di rispondere al bisogno profondo dell'essere umano di raggiungere uno stato di benessere complessivo.

Riprendendo i principi espressi dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo i quali la promozione della salute consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sul proprio stato di salute e di migliorarlo, si evidenzia che la salute è un concetto da considerare non in senso negativo come assenza di malattia ma in senso positivo come stato di benessere, come risorsa che riguarda la vita quotidiana di ciascun individuo e della collettività.

Un concetto simile è espresso dall'articolo 32 della Costituzione, il quale recita:

« La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ».

Secondo l'OMS, per il raggiungimento di un corretto stato di salute, inteso come il conseguimento di una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, la persona o il gruppo deve poter individuare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l'ambiente o adattarsi ad esso.

La scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della po-

polazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona, anche a fronte di quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione, il quale afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mediante l'adempimento dei doveri indelegabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Sempre più frequentemente, però, i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente.

Con frequenza crescente si apprende di maltrattamenti e abusi compiuti in danno degli alunni da parte degli insegnanti, così come dagli studenti ai danni dei loro pari e dei docenti, ma anche dai genitori verso gli insegnanti. Tali segnali d'allarme, registrati indistintamente sull'intero territorio nazionale, impongono, proprio per contrastare il dilagare del malessere e della devianza, il rapido e qualificato intervento delle istituzioni a salvaguardia del sistema scuola, mediante l'offerta di un percorso formativo globale, rivolto alla popolazione studentesca di ogni ordine e grado, oltre che agli adulti coinvolti, al fine di riuscire a diffondere concretamente la cultura del benessere, dei valori della convivenza civile e della coesione sociale.

In ragione di ciò, pertanto, si ritiene improcrastinabile l'introduzione, nell'organico scolastico, di una figura professionale specialista nell'ambito delle relazioni umane e del benessere psico-fisico, che possa rivolgere la propria attività in favore degli studenti, ma anche delle famiglie, degli insegnanti e del personale scolastico.

Il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, per-

tanto sul *drop-out* scolastico, sull'insorgenza o cronicizzazione della devianza e sul numero di gravidanze indesiderate in età precoce.

La necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva.

A riprova della validità di siffatta considerazione si constata la presenza della figura dello psicologo scolastico in tutti gli Stati dell'Unione europea, in qualità di figura stabile e di ruolo, ad eccezione dell'Italia.

Nel nostro Paese, infatti, in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria.

Lo psicologo scolastico possiede delle competenze specialistiche in grado di fornire consulenza e modelli di intervento ai diversi organi e soggetti che afferiscono ai sistemi scolastici (consiglio d'istituto, dirigente scolastico, docenti, alunni, genitori) su un'ampia diversificazione di problematiche quali, a titolo di esempio: il bullismo, le dipendenze, i disturbi alimentari, l'abbandono scolastico, la diagnosi precoce del disagio, la motivazione e gli stili di apprendimento, le dinamiche e i problemi nel gruppo-classe, la mediazione del conflitto, la comunicazione fra le diverse componenti scolastiche e familiari, l'orientamento scolastico-professionale, l'integrazione di alunni disabili o di altre culture.

In ragione di quanto sopra esposto, il servizio di psicologia scolastica che si intende istituire mediante la presente proposta di legge rappresenta una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educa-

tivo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico, oltre che dell'armonia nel contesto familiare, mediante la prevenzione del disagio, della patologia e della

devianza, per l'individuazione precoce dei bisogni individuali o familiari, in totale e sinergica collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali.

La presente proposta di legge, dunque, è finalizzata a regolamentare e a rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'istituzione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, del servizio di psicologia scolastica, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e alle problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

a) contribuire al miglioramento della vita scolastica;

b) supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le famiglie;

c) fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti.

Art. 2.

(Aree di intervento del servizio di psicologia scolastica)

1. Le attività del servizio di psicologia scolastica si articolano nelle seguenti aree di intervento:

a) progettazione e programmazione di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico e organizzativo;

b) formazione del personale direttivo, docente e amministrativo delle scuole in base alla rilevazione dei bisogni di formazione nel settore psico-educativo rilevati e in base all'età di riferimento degli studenti;

c) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti,

i genitori e il personale non docente, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

Art. 3.

*(Compiti e funzioni del servizio
di psicologia scolastica)*

1. Il servizio di psicologia scolastica:

a) instaura con gli studenti, i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e le famiglie rapporti individuali e di gruppo, secondo quanto disposto dal codice deontologico predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) ai sensi dell'articolo 28, comma 6, lettera c), della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

b) richiede la collaborazione delle famiglie per le problematiche inerenti al rapporto tra scuola e famiglia;

c) accede alle informazioni in possesso dell'istituto scolastico relative agli studenti al fine di attivare percorsi sinergici con i servizi sociosanitari del territorio e con i servizi sociali degli enti locali.

2. Il servizio di psicologia scolastica svolge le sue funzioni attraverso le seguenti attività:

a) consulenza e informazione nei confronti del dirigente scolastico, degli organi collegiali e dei docenti, con riferimento agli aspetti psicologici specifici per fascia di età degli alunni, sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell'attività didattica e formativa;

b) formazione destinata ai docenti in tema di psicologia scolastica, volta a sostenere la gestione delle situazioni di disagio;

c) consulenza psicologica dedicata alle famiglie, volta al sostegno del ruolo genitoriale e alla mediazione nel rapporto tra scuola e famiglia;

d) informazione e sostegno agli studenti su temi riguardanti l'età evolutiva quali lo sviluppo fisico, emotivo, relazionale e cognitivo;

e) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno, anche su indicazione e in collaborazione con il corpo docente e con le famiglie;

f) promozione di percorsi individualizzati volti a sviluppare le potenzialità e l'autonomia dello studente, a soddisfare i suoi bisogni emotivi e cognitivi, nonché ad apprendere un metodo di studio efficace;

g) orientamento e ri-orientamento finalizzati a supportare lo studente e la famiglia nella scelta del percorso di studio professionale più rispondente agli interessi e alle capacità dello studente, anche affiancando i servizi di offerta orientativa proposti dalle regioni e dalle università;

h) *screening* finalizzati alla diagnosi precoce di eventuali disturbi specifici di apprendimento;

i) *counseling* e sostegno psicologico rivolti agli studenti per favorirne il successo formativo e personale;

l) prevenzione di comportamenti a rischio quali dipendenze patologiche, bullismo, cyberbullismo e disturbi del comportamento alimentare;

m) in caso di studenti con rilevanti problematiche, richiedere l'intervento dei servizi sociosanitari territoriali, svolgendo una funzione di coordinamento;

n) promozione di adeguate competenze relazionali per favorire l'integrazione e la gestione del conflitto nel rispetto reciproco e delle diversità;

o) collaborazione con i consigli di classe e con le famiglie per la gestione degli studenti con bisogni educativi speciali;

p) interazione, ove necessario, con le famiglie e con le figure professionali competenti al fine del sostegno e dell'integrazione delle persone disabili nel contesto scolastico.

Art. 4.

(Destinatari degli interventi)

1. Il servizio di psicologia scolastica è rivolto:

- a) agli studenti di ogni età;
- b) ai dirigenti scolastici;
- c) ai docenti;
- d) alle famiglie degli studenti;
- e) al personale scolastico non docente.

Art. 5.

(Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'attivazione del servizio di psicologia scolastica in ogni istituto scolastico.

2. Al fine di garantire un'uniforme attività del servizio di psicologia scolastica nel territorio nazionale, ciascun servizio è costituito da:

- a) uno psicologo per gli istituti scolastici con un numero di studenti fino a 400;
- b) tre psicologi negli istituti scolastici con un numero di studenti da 401 a 800;
- c) almeno tre psicologi per gli istituti scolastici con un numero di studenti superiore a 801.

3. Il servizio di psicologia scolastica assicura la presenza nella sede dell'istituto scolastico di uno psicologo per un minimo di 36 ore settimanali.

4. Ciascuno psicologo, nell'ambito del servizio di psicologia scolastica, può coordinare un gruppo di tirocinanti abilitati all'esercizio della professione di psicologo.

Art. 6.

(Rapporti con gli organi scolastici)

1. Il servizio di psicologia scolastica ha accesso a tutte le informazioni relative agli studenti in possesso dell'istituto scolastico e

svolge le seguenti funzioni nei confronti degli organi scolastici:

a) consulenza finalizzata al superamento della dispersione scolastica e all'educazione alla salute;

b) collaborazione e consulenza per la realizzazione della carta dei servizi e del piano educativo di istituto;

c) consulenza e collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca psicopedagogica, anche in sinergia con le università o con i servizi sociosanitari territoriali;

d) collaborazione con il Collegio dei docenti per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale non docente;

e) collaborazione per la realizzazione del piano dell'offerta formativa nell'area relativa ai programmi di educazione alla salute.

Art. 7.

*(Rapporti con le strutture
sociosanitarie territoriali)*

1. Il servizio di psicologia scolastica collabora in modo coordinato e sinergico con:

a) il dirigente scolastico e gli organi scolastici per l'organizzazione della rete di collegamento con le istituzioni scolastiche e sociosanitarie territoriali;

b) il servizio materno-infantile competente per territorio per gli alunni presi in carico dal medesimo;

c) i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, i gruppi di lavoro e di studio di istituto e i gruppi di lavoro per l'inclusività, partecipando agli stessi, e, in caso di alunni disabili, collabora altresì alla definizione del profilo dinamico funzionale e della programmazione educativa individualizzata.

Art. 8.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Al fine di garantire l'efficacia e il rispetto degli *standard* di qualità, il servizio

di psicologia scolastica si avvale di strumenti di monitoraggio e di valutazione dell'attività predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine e con gli Ordini regionali degli psicologi. Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati mediante strumenti adeguati per la raccolta quotidiana dei dati relativi all'attività svolta.

Art. 9.

(Aspetti deontologici e doveri verso l'utenza)

1. Il servizio di psicologia scolastica è tenuto a:

a) fornire all'istituto scolastico, agli studenti e alle loro famiglie nonché al personale docente e non docente informazioni chiare e adeguate sulle sue prestazioni, sulle loro finalità e modalità, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali;

b) conseguire il consenso informato allo svolgimento delle sue prestazioni da parte del destinatario o, nel caso di studenti minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 10.

(Accesso al ruolo di psicologo scolastico)

1. All'interno dei servizi di psicologia scolastica possono operare in qualità di psicologi i soggetti laureati in psicologia e iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni, con formazione ed esperienza curricolare nell'ambito degli indirizzi di psicologia clinica, dell'età evolutiva o della gestione delle organizzazioni. La specializzazione *post lauream* almeno quadriennale costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione al servizio di psicologia scolastica.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice un concorso pubblico per il reclutamento degli psicologi da assegnare ai servizi di psicologia scolastica.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0039730